

RAPPORTO

della Commissione speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi
in materia di pubblica utilità sul messaggio 23 novembre 1973 concernente
i ricorsi di seconda istanza contro la pubblica utilità
del piano regolatore di Giubiasco.

(del 25 marzo 1974)

Nell'esame dei ricorsi di seconda istanza contro il piano regolatore di Giubiasco, occorre innanzitutto prendere atto delle seguenti premesse:

In virtù degli art. 26 cpv. 4 e 33 cpv. 2 LEd, l'approvazione di un piano regolatore è adottata dal Consiglio di Stato, riservata la competenza del Gran Consiglio a decidere in ultima istanza i ricorsi contro la pubblica utilità.

Nel caso concreto il Consiglio di Stato ha approvato con risoluzione n. 289 dell'11 gennaio 1972 il piano regolatore (piano delle zone e piano viario) adottato dal Comune di Giubiasco con risoluzione municipale del 25 gennaio 1968, statuendo su 83 ricorsi (33 concernenti il piano delle zone, 50 il piano viario) presentati dagli interessati.

In sede di esperimento di conciliazione, tenuto a norma dell'art. 29 LEd, 201 ricorsi (158 riguardanti il piano delle zone, 43 il piano viario) furono ritirati sotto condizione, avendo il Municipio proposto una variante.

Lo stesso è stato invitato dal Consiglio di Stato a pubblicare la suddetta variante in conformità all'art. 35 LEd; a tale riguardo sarà riaperta la procedura di adozione del piano regolatore in conformità all'art. 29 LEd.

Al Municipio di Giubiasco è stato inoltre assegnato il termine decennale di cui all'art. 34 LEd per l'attuazione del piano regolatore (piano delle zone e piano viario).

La decisione del Consiglio di Stato è stata tempestivamente impugnata dai seguenti ricorrenti:

- 1) Jung-Masdonati Ines, Basilea
- 2) Santini Bruno, Giubiasco
- 3) Direzione dell'Amministrazione militare federale, Bellinzona
- 4) Commissariato centrale di guerra, Berna
- 5) Beltrametti Angelo, Giubiasco
- 6) Zanetti Ines, Lugano
- 7) Cavazzoni Idillio, Giubiasco
- 8) Wagner-Cavazzoni Gemma, Giubiasco.

In merito a questi ricorsi il Consiglio di Stato premette le seguenti considerazioni di carattere generale:

- a) tutti i ricorrenti o i loro predecessori in diritto avevano contestato la pubblica utilità delle opere previste dal piano regolatore già in prima istanza; pertanto è ammessa sotto questo profilo la loro legittimazione a ricorrere al Gran Consiglio;
- b) i ricorsi sono peraltro ricevibili solo in quanto intesi a contestare la pubblica utilità, mentre le domande tendenti a chiedere modifiche di tracciato non sono ricevibili per il disposto dell'art. 32 LEd (Il Consiglio di Stato..... decide inappellabilmente i ricorsi contro il tracciato).

In merito ai singoli ricorsi si osserva quanto segue :

1. *Ricorso Jung-Masdonati Ines, Basilea*

La ricorrente non contesta la pubblica utilità del passaggio pedonale, limitandosi a invocare un altro tracciato. Da questo profilo il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile (art. 32 LEd). Questa commissione ha approfittato dell'occasione per esaminare l'opportunità di inserire nel piano regolatore dei passaggi pedonali. La stessa viene ammessa come elemento atto ad allontanare dalla strada in modo particolare persone anziane e bambini. Nel caso concreto la pubblica utilità è motivata dalla vicinanza del nuovo centro scolastico, cui si aggiungerà in un non lontano futuro anche la nuova scuola media cantonale. Nel merito poi il ricorso appare privo di fondamento, essendo l'area adibita a passo pedonale già gravata da relativa servitù e separata da quella di proprietà della ricorrente.

Il ricorso deve per conseguenza essere respinto in quanto irricevibile.

2. *Ricorso Santini Bruno, Giubiasco*

Il ricorrente contesta la pubblica utilità della strada No. 20, trattandosi di opera di importanza sovracomunale, per la quale il Comune non è in grado di indicare la prevedibile spesa a suo carico e la cui pubblicazione dovrebbe se mai intervenire in sede cantonale. Si nega in sostanza che dal profilo comunale questa strada sia necessaria ; al contrario la si ritiene

- a) pregiudizievole per la quiete del rione, già servito da due strade parallele ;
- b) pregiudizievole per il ricorrente, che non potrebbe più ampliare il suo laboratorio di falegnameria.

La prevista strada No. 20 è stata studiata dal Comune con la sezione delle strade cantonali, nell'ambito dello studio pianificatorio regionale che ha preceduto quello del piano regolatore, quale raccordo di circonvallazione per la Valle Morobbia. Nella fattispecie la nuova arteria verrebbe e risanare una porzione di nucleo comunale di difficile accesso, mediante lo sventramento di vecchie abitazioni e contribuirebbe a creare le premesse per la formazione di una zona residenziale nella quale sarebbero vietati gli insediamenti molesti, quali appunto il laboratorio prospettato dal ricorrente. L'arteria sarà realizzata nei termini di validità del piano regolatore, alla condizione che il Comune si assuma la proprietà e la manutenzione dell'attuale Strada Piazza Grande fino ai mappali No. 879 e 809.

Per queste considerazioni il ricorso è da respingere.

3. *Ricorso Direzione dell'Amministrazione militare federale, Bellinzona*

4. *Ricorso Commissariato centrale di guerra, Berna*

Il Comune di Giubiasco ritiene che il tratto di strada No. 22 sulla destra orografica del torrente Guasta, attraverso la piazza di tiro dei Saleggi, può essere stralciato, in quanto una soluzione definitiva sarà studiata tenendo conto della prevista strada di grande traffico lungo il fiume Ticino. Questa modifica del piano regolatore sembra dovuta principalmente all'opposizione della Città di Bellinzona alla continuazione sul suo territorio del tracciato della strada prevista, che avrebbe dovuto smaltire il traffico pesante di transito. I due ricorsi sono pertanto da considerare accolti.

5. *Ricorso Beltrametti Angelo, Giubiasco*

Il ricorrente rammenta che già nel 1954 venne progettata una strada del genere, ciò che gli ha imposto restrizioni nella costruzione della sua casa, anche in relazione all'area espropriatagli per la correzione della strada della Valle Morobbia. Inoltre, il tracciato allora studiato era più idoneo e meglio rispondente ai bisogni del traffico. Chiede perciò lo stralcio di questa strada o

almeno lo spostamento fuori dalla sua proprietà. Nelle sue osservazioni, l'autorità comunale fa presente che con la costruzione dell'arteria No. 15 ha inteso aprire al traffico una zona attualmente disservita da strade molto strette, difficilmente percorribili dai mezzi di trasporto pubblici. Il Municipio insiste sull'importanza della strada progettata mettendone in evidenza la pubblica utilità sulla base dell'intento fondamentale del piano regolatore, che è quello di conferire alla piazza il carattere di zona di stazionamento e di verde, allontanandone nel contempo le correnti e i nodi di traffico. Quindi, pur tenendo in considerazione i sacrifici imposti all'istante, il ricorso deve essere respinto per la preminenza stessa degli interessi generali di fronte a quello particolare.

6. *Ricorso Zanetti Ines, Lugano*

La ricorrente chiede maggiori possibilità edificatorie per il proprio fondo, contestando contemporaneamente la pubblica utilità del piano delle zone e delle relative norme. Questo fondo viene a trovarsi in una zona omogenea definitiva semiintensiva, caratterizzata da un indice di sfruttamento di 0,6. L'impostazione generale del piano non può essere mutata individualmente per ovvie ragioni di equità; le possibilità edificatorie delle varie zone sono state stabilite tenendo conto dell'impostazione generale del piano, la cui pubblica utilità è incontestabile.

Il ricorso è per conseguenza da respingere.

7. *Ricorso Cavazzoni Idillio, Giubiasco*

8. *Ricorso Wagner-Cavazzoni Gemma, Giubiasco*

I ricorrenti non contestano la pubblica utilità dell'opera, ma insistono affinché l'allargamento della prevista strada No. 9 intervenga verso il riale Guasta anziché verso le loro parcelle. A norma dell'art. 32 LEd, contestazioni interessanti il tracciato di un'opera viaria non sottostanno al giudizio di questo Parlamento. Nel merito si osserva poi che l'alternativa proposta presuppone una soluzione che implica lo spostamento del canale verso la ferrovia, con delle conseguenze di ordine economico sicuramente sproporzionate all'entità del vincolo imposto ai ricorrenti (espropriazione di una striscia di terreno della larghezza di circa un metro).

I ricorsi sono pertanto irricevibili e devono essere respinti.

Si invita per concludere il Gran Consiglio a voler decidere i ricorsi presentati contro la pubblica utilità del piano regolatore e del piano viario per il Comune di Giubiasco nel senso dei considerandi.

*Per la commissione speciale
dei confini giurisdizionali
e dei ricorsi in materia di pubblica utilità:*

E. Tognini, relatore

Altmann — Bizzozero — Canevascini F. —
Cavadini — Felder — Fontana — Pedotti
— Pini L. — Pollini — Rima

